

Prot.n.52/18-na  
Circ.n.21/18

Ai Presidenti regionali  
Ai Presidenti provinciali  
Ai Consiglieri nazionali  
Ai Referenti regionali per il Settore gestione scuola  
Ai Componenti la Commissione gestionale nazionale  
Alle Segreterie regionali  
Alle scuole dell'infanzia FISM  
e ai Centri Servizi FISM territoriali  
per il tramite delle Segreterie provinciali

Roma, 12 giugno 2018

**Oggetto: Tracciabilità nel pagamento degli stipendi e dei compensi**

Dal **1 luglio 2018** il pagamento degli stipendi e dei compensi dovranno essere effettuati solo con modalità tracciabile, a mezzo banca o tramite ufficio postale; è escluso il pagamento in contanti.

Questo vale per tutti i rapporti di lavoro (compresi co.co.co., coop e soci lavoratori, a termine, part-time, ecc).

Sono esclusi dalle nuove regole solo i contratti di lavoro domestico, quelli instaurati con la Pubblica Amministrazione, i tirocini, le borse di studio e i rapporti autonomi occasionali.

Infatti, i datori di lavoro o committenti corrisponderanno ai lavoratori la retribuzione, e ogni anticipo di essa, solo attraverso uno dei seguenti mezzi:

- A) bonifico sul conto, identificato dal codice IBAN, indicato dal lavoratore;
- B) strumenti di pagamento elettronico;
- C) pagamento in contanti presso uno sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- D) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore, o in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato. L'impedimento si intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta, o collaterale del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

La modalità di corresponsione delle retribuzioni e dei compensi ai lavoratori è stata stabilita dall'art. 1, commi 910-914 legge n.205/17 (legge di Bilancio 2018).

La violazione del predetto obbligo comporta la sanzione amministrativa di una somma pecuniaria da 1000 a 5000 euro (non è applicabile la diffida).

L'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) è intervenuto con la nota n.4538/18 sulla materia e sulle sanzioni spiegando che si deve ritenere che la violazione al nuovo obbligo di tracciabilità risulti integrata quando l'erogazione avvenga con modalità diverse da quelle previste e anche nel caso in cui, nonostante l'utilizzo dei sistemi di pagamento consentiti, l'erogazione non sia stata realmente effettuata (es. bonifico successivamente revocato, o assegno annullato ante incasso).

La firma apposta sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione. Ne consegue che, ai fini della contestazione della violazione è necessario verificare non soltanto che il datore di lavoro abbia disposto il pagamento utilizzando gli strumenti previsti ex lege, ma che lo stesso sia andato a buon fine.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Settore gestione scuola  
dott. Giannino Zanfisi



Il Segretario nazionale  
dott. Luigi Morgano

